

## RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E ONERE PROBATORIO

*A cura dell'Avv. Francesco Menichelli*

In tema di responsabilità medica è principio oramai universalmente riconosciuto che sia sufficiente per l'attore (cioè per il paziente che agisca in giudizio per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno causatogli dai sanitari che lo hanno avuto in cura) dimostrare l'esistenza del "contatto sociale" e l'insorgenza o il peggioramento della patologia - indicando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato - lasciando al convenuto, medico o struttura sanitaria, il compito ben più difficile di dover dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato o che sia stato eziologicamente irrilevante.

La responsabilità da "contatto sociale", infatti, sorge non da un contratto, ma da un "contatto" sociale sufficiente, appunto, a generare il rapporto.

Il tema della responsabilità medica ci porta il perfetto esempio.

Quando un soggetto entra in ospedale, non viene stipulato tra le parti un contratto, in quanto vi è in capo a quest'ultimo un obbligo legale di prestare le cure necessarie.

Nondimeno, qualora le cure mediche somministrate siano errate o insufficienti, la struttura sanitaria sarà chiamata a risponderne in virtù del solo fatto che vi sia stato il "contatto" col paziente per averlo avuto in cura.

A questo orientamento giurisprudenziale si è giunti attraverso un lungo ed articolato processo evolutivo che, sintetizzando, considerava la responsabilità medica al pari della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., "scaricando" sul paziente il difficile onere di provare la colpa del professionista medico oltre al danno ed al nesso di causalità.

Alcune recenti pronunce della Suprema Corte, però, si sono orientate nel senso di limitare la responsabilità da "contatto sociale" in ambito medico, ribadendo l'importante principio che il rapporto, o "contatto sociale" fra paziente e struttura sanitaria, esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto.

Così la Cass. nella pronuncia n. 14615 *"Pertanto, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria, o il medico, esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti.* (Cass. civ., Sez. III, sentenza 09/07/2020 n. 14615)

Nella specie, la Suprema Corte ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "*iure proprio*" agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti. Sussiste, in tali dinamiche, un'unica eccezione data dal rapporto concluso nel caso di gestante: "*il contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti*" (Cass. *ut supra*).

Del medesimo segno è la pronuncia n. 14258 dell'8/7/2020 della stessa Sezione III: in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito "*iure proprio*" da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell' art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato.

E' di tutta evidenza come la questione rivesta la massima importanza soprattutto in ordine **all'onere probatorio**.

Infatti, il titolare del "contatto sociale", o i suoi discendenti che agiscono "*iure hereditatis*", come in precedenza illustrato, vedranno assolto il proprio onere semplicemente allegando il contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia.

Al contrario gli eredi che agiscono "*iure proprio*" avranno il ben più difficile compito di dover fornire la prova del danno, dell'inadempimento e del nesso di causalità.

**Copyright © 2020 Imlex.com - Avv. Francesco Menichelli per Studio Legale Imlex**